

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua a scopo Domestico, dal torrente Oropa, in località Valle del Comune di Pralungo (BI), rinnovata al Sig. BOGLIETTI Roberto con D.D. n° 1.688 del 25.11.2025. PRAT. 186BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.688 del 25.11.2025

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 26 settembre 2025 dal Sig. Roberto Boglietti, relativo alle derivazioni d'acqua pubblica in oggetto, costituente parte integrante della presente Determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza potrà comportare l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge;

di assentire ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., nonché della L.R. 30 aprile 1996 n° 22 e ss.mm.ii. in quanto applicabile, salvi i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, al Sig. Roberto Boglietti, il rinnovo della concessione per continuare a derivare una portata massima di l/s 10 e un volume massimo annuo di metri cubi 315.360 - a cui corrisponde una portata media di l/s 10 d'acqua pubblica dal torrente Oropa, in frazione Valle del Comune Pralungo (BI), ad uso Domestico con esclusione del consumo umano, con restituzione delle eccedenze nel medesimo corpo idrico, a valle rispetto all'opera di presa.

Di accordare il rinnovo della concessione, secondo quanto disposto dall'art. 24 comma 2 lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R, per anni 30 successivi, continui e decorrenti dal 1° agosto 2025, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.D. n° 2.953/2006 e fino al 31 luglio 2054, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e condizioni

contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 26 settembre 2025 (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.420 di Rep. del 26 settembre 2025

Art. 13 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Saranno eseguite e mantenute a carico del Concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà, del buon regime del torrente Oropa in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade e di altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi.

In prossimità del punto di presa e rilascio sul torrente Oropa descritto nel progetto indicato all'Art. 4 del presente disciplinare, in posizione sicura e con adeguata visuale, il concessionario, al fine di verificare anche periodicamente la quota d'imposta del manufatto di presa dell'acqua, dovrà individuare un caposaldo irremovibile, eventualmente anche mediante posa di un cippo in pietra o

calcestruzzo, con soprastante piastra in ferro riportante incisa la quota assoluta sul livello del mare del caposaldo stesso. Dell'avvenuta individuazione o posa dovrà essere data opportuna comunicazione all'Autorità concedente allegando cartografia su base regionale e catastale, atta ad ubicare e caratterizzare tale manufatto.

Tale caposaldo non potrà essere tolto ed in alcun modo modificato dal titolare della derivazione, che sarà, in ogni caso, ritenuto responsabile di qualunque manomissione sino a prova contraria e fintanto che non dimostri di avere notificato all'Amministrazione Provinciale di Biella, con la massima tempestività, la comunicazione dell'avvenuto danneggiamento.

La successiva ricostruzione sarà effettuata sotto il controllo dell'Amministrazione concedente.

E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria e sistemazione fluviale (a titolo puramente esemplificativo: preservazione/ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell'ittiofauna, ecc.) laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Funzionario Tecnico

Responsabile del Procedimento

Geom. Lucio MENGHINI